

CIRCOLARE TECNICA

Prot. DC2026SPM094

Milano, 22-06-2026

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi schema SCR

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 24/2026 – Disposizione per la Valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro, ai fini del rilascio e mantenimento di certificati UNI EN ISO 45001

Oggetto e generalità

Di seguito sono elencate le attività che ogni Organismo di Certificazione accreditato deve svolgere, adottando il principio del campionamento, in conformità di un approccio basato sui rischi, per valutare come le organizzazioni certificate assicurino il mantenimento della conformità delle attrezzature di lavoro¹.

Questa valutazione è necessaria per il **rilascio e il mantenimento delle certificazioni conformi alla norma UNI EN ISO 45001**, in base ai requisiti dell'Appendix A (normative) "*Legal compliance as a part of accredited OH&SMS certification*" del documento IAF MD 22/2023.

Nel caso di organizzazioni con sedi operative estere (sedi presenti in altri Paesi Europei o in Paesi Extraeuropei), il Team di audit incaricato dall'Organismo di Certificazione può comprendere anche un Esperto Tecnico Locale che abbia conoscenze specifiche documentate della legislazione applicabile in materia, nel Paese estero in questione.

2. Valutazione di conformità alle disposizioni legislative e regolamentari

L'Organismo di Certificazione deve verificare che l'Organizzazione richiedente, o già in possesso, della certificazione UNI EN ISO 45001 abbia:

- 1) effettuato la valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura di lavoro in uso/in esercizio, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 81/08, considerando che:
 - a) le attrezzature siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (come ad esempio per le macchine costruite dopo il 1996 (post 1996) la Direttiva 2006/42/CE: Direttiva Macchine sostituita integralmente dal Regolamento (UE)

2023/1230 a partire dal 19 gennaio 2027) e siano dotate di marcatura CE¹ e di dichiarazione di conformità alle rispettive direttive di riferimento specifiche quando queste siano state recepite all'interno dei paesi comunitari;

b) le attrezzature che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato V del D.lgs. 81/08 e s.m.i², come ad esempio le macchine costruite prima del 1996 (ante 1996), rispettino i requisiti minimi di sicurezza indicati nell'Allegato V stesso.

2) premesso che è responsabilità del datore di lavoro determinare i requisiti legali e gli altri requisiti applicabili secondo quanto definito al punto 6.1.3 della UNI ISO 45001 e garantire, in ordine all'adeguatezza delle scelte tecniche e all'osservanza delle leggi e delle norme cogenti più aggiornate, che le attrezzature siano installate, utilizzate e mantenute in condizioni di sicurezza, l'Organismo di Certificazione deve verificare che, in base agli esiti della valutazione di conformità dell'attrezzatura di cui al precedente punto 1, l'Organizzazione, per le attrezzature non conformi, abbia disposto:

a) la messa fuori servizio delle attrezzature di lavoro dichiarate non utilizzabili perché pericolose (si veda l'art.15 punto f e l'art. 70 del D.lgs. 81/08 e il relativo allegato V) e per cui non sia opportuno procedere ad una riparazione/adequamento. Questa scelta compete al datore di lavoro, che valuterà se adeguare comunque una attrezzatura basando le sue scelte su motivazioni di ordine economico (es: comprare una attrezzatura nuova potrebbe essere più conveniente di riparare una attrezzatura vecchia), temporale, tecnologico. Queste attrezzature pericolose, fino a quando non rese idonee, non possono essere rimesse in servizio, per evitare di esporre gli operatori a rischi non accettabili;

b) un programma di intervento per le attrezzature dichiarate riparabili/adequabili al fine di garantire che esse rispettino i requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.lgs. 81/08 e gli operatori non siano esposti a rischi non accettabili. In tal caso le registrazioni del sistema di gestione UNI EN ISO 45001 devono specificare in un programma: le misure di intervento/adequamento da effettuare per garantire che le attrezzature rispettino i requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V del D.lgs. 81/08, i tempi previsti, le responsabilità e i relativi investimenti economici da sostenere. L'attuazione di tale programma deve essere monitorata nel tempo da parte dell'Organismo di Certificazione e deve essere valutata l'adeguatezza dello stato di avanzamento, compreso il rispetto dei tempi previsti. Resta inteso che tali attrezzature fino a quando non rese idonee, non possono restare in servizio.

Nel caso b) in cui le macchine di lavoro siano state modificate, specialmente se le modifiche sono sostanziali³ e determinano scostamenti di prestazioni, di funzionamento e di uso rispetto a quelle previste dal fabbricante,

.....
¹ Si ricorda che la marcatura CE risponde a delle normative europee per la sicurezza dei cittadini nell'utilizzo di specifici prodotti tra cui le attrezzature di lavoro. Tuttavia, ciò non garantisce automaticamente l'utilizzo in sicurezza della attrezzatura nello specifico contesto lavorativo. Si ricorda, inoltre, che secondo l'art.71 comma 2 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro al momento della scelta delle attrezzature di lavoro deve prendere in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso;
- e) i rischi collegati a eventuali operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione ove effettuato da personale dell'Organizzazione, comprensiva di definizione di eventuali procedure di Lockout Tagout (LOTO).

² Attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione

³ Regolamento UE 2023/1230, Art.3, punto 16 - «modifica sostanziale»: una modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede:

.....

l'Organizzazione dovrà dimostrare di aver operato in conformità alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2023/1230 e applicato le disposizioni pertinenti a tale fattispecie.

Si ricorda infine che un "insieme di macchine o di quasi macchine"⁴ deve avere la propria certificazione CE; non è sufficiente che le singole parti siano certificate autonomamente se *"per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale"*⁴.

3. Valutazione dei rischi (uomo-attrezzatura) nel contesto aziendale

Inoltre, l'Organismo di Certificazione deve verificare che le attrezzature siano state sottoposte dall'organizzazione alla valutazione e gestione dei rischi, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i, durante l'uso/messa in esercizio nel contesto aziendale, ovvero nel sito/reparto di lavoro presso cui saranno utilizzate.

Altresì, è necessario che l'Organizzazione dimostri all'Organismo di Certificazione di avere attuato i programmi di formazione e addestramento rivolti al personale per l'abilitazione al corretto uso delle attrezzature e per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, secondo i requisiti di legge.

4. Manutenzione delle attrezzature e mantenimento delle condizioni di sicurezza

Premesso che la manutenzione delle attrezzature di lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli infortuni e che è responsabilità del datore di lavoro garantire il mantenimento dell'idoneità, in termini di legge, delle attrezzature, l'Organismo di Certificazione deve verificare, a campione, che l'Organizzazione abbia:

- 1) definito il programma di manutenzione di ciascuna attrezzatura e abbia registrato gli interventi periodici di manutenzione stabiliti in base alle indicazioni fornite dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi. Il programma di manutenzione deve essere comprensivo di tutti i dispositivi di sicurezza presenti sulle attrezzature (barriere ottiche / interblocchi / arresti di emergenza, e altro);
- 2) sottoposto le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del D.lgs. 81 a verifiche periodiche⁵ volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.

5. Evidenze che occorre annotare nei documenti di audit (Rapporti, check list, diario)

Il Team di audit dell'Organismo di Certificazione deve riportare, nei documenti di audit, adeguate registrazioni e evidenze in merito alle suddette valutazioni. Si riporta il seguente elenco non esaustivo, a titolo di esempio:

- 1) i programmi di manutenzione e delle verifiche periodiche;

.....
a) l'aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o

b) l'adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina o prodotto correlato.

⁴ Regolamento (UE) 2023/1230 Art 3 comma 1 lettera d)

⁵ Da parte di soggetti previsti dall'art 71 comma 11 del D.lgs 81/08 e s.m.i

- 2) i criteri di campionamento adottati dal Team, in conformità ad un approccio basato sul rischio, al fine di permettere all'Organismo di Certificazione di prendere una decisione informata sul rilascio e sul mantenimento della certificazione;
- 3) la documentazione e le registrazioni messe a disposizione dall'Organizzazione per dimostrare la conformità dell'attrezzatura campionata, ad esempio: la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, il manuale d'uso e manutenzione, il verbale di corretta installazione elettrica/ meccanica, la documentazione tecnica aggiornata nel caso di modifiche sostanziali, l'applicazione della procedura LOTO;
- 4) i programmi di intervento per la riparazione/adequamento dell'attrezzatura. In tal caso il Gruppo di Verifica Ispettiva dovrà registrare eventuali scostamenti riscontrati rispetto al programma di intervento iniziale, presentato dall'Organizzazione all'Organismo di Certificazione. Rimane responsabilità del Gruppo di Verifica Ispettiva valutare questi scostamenti, registrare la giustificazione delle modifiche e segnalarli eventualmente come un rilievo di appropriato livello. Nel caso di emissioni di NC maggiori l'Organismo di certificazione deve prendere una decisione in merito al mantenimento della certificazione. Si veda § 9.6.1 a) della norma ISO 17021-1:2015 e § A.1.5 del documento IAF MD 22:2023;
- 5) i programmi di formazione e addestramento rivolti al personale per l'abilitazione al corretto uso dell'attrezzatura e per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, secondo i requisiti di legge.

Cordiali Saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione